



COMUNE DI VICENZA

Prot. n. 82144/09

Vicenza, li 9 dicembre 2009

OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI E LA SICUREZZA NEI MERCATI, FIERE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

IL SINDACO

VISTO che nel territorio comunale di Vicenza si svolgono mercati e fiere e vengono, inoltre, organizzate numerose manifestazioni temporanee su aree pubbliche ;

VERIFICATO che tra le altre attività presenti viene esercitata anche quella della somministrazione di cibi cotti in automezzi all'uopo attrezzati o su strutture mobili appoggiate al suolo e che per la cottura vengono utilizzati prevalentemente fornelli, forni, o recipienti vari alimentati da bombole di gas gpl o da generatori di corrente a loro volta alimentati da gasolio o benzina od altro combustibile;

ACCERTATA la necessità di imporre misure precauzionali a tutti gli operatori dei mercati, fiere e manifestazioni pubbliche per la prevenzione da incidenti al fine di tutelare la pubblica incolumità;

VISTA la nota della Prefettura di Vicenza n.ro 2006/2217, del 28.06.2006;

CONSIDERATA l'esistenza della propria competenza in materia a sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DISPONE

che durante lo svolgimento di tutte le attività mercatali, fieristiche e manifestazioni pubbliche in genere siano applicate le seguenti disposizioni:

1. AUTOCARRI E AUTOMARKET CHE UTILIZZANO GPL.

Obbligo per gli operatori esercenti il commercio su area pubblica che svolgono l'attività con mezzi che utilizzano GPL di possedere idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte.

La certificazione deve essere così composta:

dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas gpl in originale o copia autenticata nelle forme previste dalla legge completa di:

- a) schema idraulico dell'impianto;
- b) dichiarazioni relative alla componentistica dell'impianto (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione in bassa pressione).

L'impianto di adduzione del gas dovrà essere verificato da un professionista abilitato almeno una volta l'anno e di ciò si dovrà possedere relativa certificazione.

Le suddette certificazioni devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi di controllo, insieme alla documentazione di circolazione del veicolo

Ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (≥ 6 kg. - 21A 89B-C), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente, e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL.

La distanza minima che deve intercorrere tra filo fabbricato e filo mezzo dovrà essere, di

norma, almeno di mt. 1,50. La distanza che deve intercorrere tra i mezzi e le aperture poste al piano stradale dovrà essere di almeno mt. 1,50. La distanza tra i mezzi utilizzando entrambi GPL dovrà essere di almeno mt. 1,00.

Nel caso di presenza di porticati valgono le seguenti considerazioni: porticati aperti su tre lati e di larghezza non inferiore a mt. 2,00: il filo fabbricato è il muro interno posto al piano di calpestio, altrimenti si dovrà verificare di volta in volta in base alle caratteristiche geometriche del porticato.

Per quanto concerne le manifestazioni che hanno carattere di temporaneità (fiere, sagre, manifestazioni locali, ecc.) i mezzi contenenti GPL devono, possibilmente essere posizionati in alternanza con gli altri mezzi.

Lo svolgimento delle operazioni di collegamento o scollegamento (innesco e disinnesco) nei pressi della struttura di vendita, della bombola di gpl agli impianti deve essere svolto secondo le corrette modalità di sicurezza.

E' vietato tenere ubicate nel vano contenente l'impianto di alimentazione a gpl un numero di bombole non previsto dalla ditta allestitrice dell'automezzo e, comunque, non superiore a 75 kg.

2. BANCARELLE CHE UTILIZZANO GPL

Gli operatori esercenti il commercio su area pubblica che svolgono l'attività con bancarelle che utilizzano GPL possono avere un massimo di n. 2 bombole da 25 kg. cadauna. La distanza tra le bombole e il filo fabbricato deve essere non inferiore ad almeno mt. 1,50 e le stesse devono essere interdette al pubblico attraverso idonee misure di protezione. Qualora, per particolari esigenze, sia necessario avere una scorta di bombole (massimo n. 3 da 25 Kg. cadauna) le stesse devono essere inaccessibili al pubblico e poste ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 5,00 dai fabbricati.

Tutti gli impianti elettrici e di illuminazione devono essere dotati di idonea documentazione, da tenersi a disposizione per ogni eventuale controllo.

Per quanto concerne gli apparecchi di riscaldamento che utilizzano GPL, valgono le stesse condizioni di sicurezza stabilite per le bombole. E' comunque preferibile l'uso di apparecchi di riscaldamento elettrici

In particolare, per le attività utilizzando impianti strutturalmente semplici per l'utilizzo del gpl (bombola-fornello), è necessario che l'allacciamento sia effettuato solamente con flessibili di acciaio, e che siano utilizzati bruciatori o fornelli provvisti di marchio "CE" o di termocoppia e di elettrovalvole omologate del Ministero dell'Interno.

Le operazioni di collegamento o scollegamento (innesco e disinnesco) nei pressi della struttura di vendita della bombola di gpl agli impianti devono essere svolte secondo le corrette modalità di sicurezza.


3. MEZZI UTILIZZANTI GRUPPI ELETTRICI

Ogni operatore che svolge l'attività con un mezzo che utilizza elettricità per produrre calore deve presentare idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla conformità dell'impianto elettrico, compresi gli allegati obbligatori, da tenersi a disposizione per ogni eventuale controllo.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 (due) estintori d'incendio di idonea capacità estinguente (≥ 6 Kg. - 21A 89B-C) debitamente omologati e mantenuti.

L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza, comunque nel rispetto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Vicenza e collocato in modo da non arrecare disturbo alle altre attività.

Limitatamente alle attività utilizzando generatori di corrente, è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di resistenza al



fuoco, risultante da apposita certificazione rilasciata dalla Ditta costruttrice. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il periodo della manifestazione.

4. ALTRI TIPI DI BANCHI

Ogni bancarella che non utilizza GPL, o altra fonte di calore, dovrà essere dotata entro 3 (tre) mesi di almeno n. 1(uno) estintore portatile d'incendio di capacità estinguente ≥ 6 Kg. - 21A 89B-C., debitamente omologato garantendone la corretta e periodica manutenzione e verifica in base alle relative norme vigenti.

5. DOCUMENTAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA

A carico degli Organizzatori delle manifestazioni temporanee deve essere predisposto e presentato, almeno dieci giorni prima dell'evento, un documento sulla gestione della sicurezza (piano d'emergenza) dove verranno annotate tutte le informazioni necessarie a fronteggiare eventuali eventi calamitosi. Lo stesso dovrà essere corredato da una planimetria con indicate le postazioni delle bancarelle, evidenziati i centri di pericolo e le distanze di sicurezza. Dovranno, inoltre, essere specificati i nominativi dei soggetti incaricati che dovranno fronteggiare l'emergenza, con i relativi recapiti.

Deve essere sempre garantita l'accessibilità ai mezzi di soccorso.

6. SANZIONI

Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale e amministrativa per le violazioni a quanto indicato nella presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7/bis del D. L.vo n.ro 267/2000, si applica la sanzione di € 300,00.

In ogni caso l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino.

In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra indicato l'automarket o la bancarella dovranno essere rimossi dall'area occupata.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato per l'esecuzione ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. del Veneto, oppure in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Invia copia della presente ordinanza a:

- Alla Prefettura di Vicenza;
- Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- Alla Questura;
- Al Comando di Polizia locale;
- Al Direttore del settore comunale "Politiche dello sviluppo";
- All' ASCOM e alla Confesercenti di Vicenza

Dr.ssa Giovanna Pretto

IL SINDACO

N:\pretto_g\MERCATI\ordinanza sicurezza\vicenza.doc